

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 474/2011 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 2011

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

## 1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1425/2006 <sup>(2)</sup> («regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (RPC). Considerato l'alto numero di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori e sono state istituite aliquote di dazio individuali comprese tra il 4,8 % e il 12,8 % per le società incluse nel campione, mentre alle altre società che hanno collaborato non incluse nel campione ed elencate nell'allegato I del regolamento originario è stata applicata un'aliquota del dazio dell'8,4 %. Alle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta sul dumping per il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005 («inchiesta iniziale») è stata applicata un'aliquota del dazio del 28,8 % («aliquota del dazio residuo»).
- (2) Con il regolamento (CE) n. 189/2009 <sup>(3)</sup>, che modifica il regolamento originario, e in conformità all'articolo 2 del

regolamento originario, sono state aggiunte tre società cinesi all'elenco dei produttori della RPC figurante nell'allegato I.

## 1.2. Apertura d'ufficio

- (3) Secondo le prove di cui dispone la Commissione, dopo l'istituzione delle misure è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi concernenti le esportazioni dalla RPC verso l'Unione, per la quale non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all'istituzione dei dazi in vigore. Tale modifica della configurazione degli scambi sembra derivare dalle esportazioni verso l'Unione del prodotto in esame fabbricato da produttori esportatori cinesi soggetti all'aliquota del dazio residuo attraverso un produttore esportatore cinese che beneficia di un'aliquota del dazio inferiore, vale a dire la società Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd. («Xiamen»), indicata nell'allegato I del regolamento originario.
- (4) Gli elementi di prova evidenziano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping applicate al prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi. Vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame sono state effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale che ha condotto all'istituzione delle misure vigenti.
- (5) La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova del fatto che il prodotto in esame è importato a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito.
- (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per aprire un'inchiesta in conformità all'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 748/2010 <sup>(4)</sup> che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping («regolamento di apertura»). A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha anche disposto, con il regolamento di

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 219 del 20.8.2010, pag. 1.

